



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Maria Paola Costa	Presidente
- dott.ssa Roberta Bolzoni	Giudice rel.
- dott.ssa Lucia Dall' Armellina	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del patrimonio di:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## IL TRIBUNALE

- letta l'istanza per la liquidazione controllata ex art. 268 del D.Lgs. n.14/2019 (C.C.I.I.) proposta da [REDACTED]
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria sede nel circondario di questo Tribunale;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC – I diritti del debitore Pordenone- che ha nominato Gestore l'avv. Sabrina Breda - ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII;
- rilevato, inoltre, che è indubbio che il ricorrente versi in una situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria è significativamente superiore al patrimonio e la capacità reddituale non consente di prevedere entrate sufficienti a far fronte ai propri debiti;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, non potendosi per scelta del debitore escludere dei beni dalla procedura liquidatoria;
- osservato che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare e che in tal senso appaiono congrue le indicazioni fornite dal ricorrente e verificate dal Gestore;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nell'avv. Sabrina Breda;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

**DICHIARA**

**APERTA**

**la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di**

██████████, come sopra generalizzato,

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Roberta Bolzoni;

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC avv. Sabrina Breda;

**ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**DISPONE**

che per 36 mesi dall'apertura della procedura sia acquisito l'importo di € 700,00, essendo le ulteriori entrate da assegno pensionistico necessarie al mantenimento del debitore;

**AVVERTE**

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII, come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### RISERVA

di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifica dell'attuale situazione reddituale del debitore, di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

#### AVVERTE

il ricorrente che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;  
 che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.

#### ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà del debitore nonché sui beni mobili registrati.

#### DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet [www.fallimentipordenone.com](http://www.fallimentipordenone.com);

#### DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 26/11/2024.

Il Giudice rel.  
dott.ssa Roberta Bolzoni

Il Presidente  
dott.ssa Maria Paola Costa